

Nel mondo tradizionale, prima della rivoluzione francese e delle cosiddette “codificazioni moderne”, la legge non proveniva necessariamente dall’alto. In particolare, nei territori di cultura latina (come le penisole italica ed iberica), esso si formava innanzitutto attraverso la consuetudine, venendo poi sanzionata da un’autorità, che la riconosceva definitivamente (in quanto già esistente) e non la imponeva *ex novo*.

Così nacque anche il diritto del Regno di Napoli, della cui storia – dalle origini ducali agli ultimi anni del Regno – viene qui presentato un efficacissimo compendio, concepito come manuale per gli studenti universitari: una sintesi tuttora insuperata.



**Gaetano Arcieri** (1794-1867) fu uno dei maggiori storici del diritto dell'Ottocento borbonico. Giurista, poeta e docente universitario, egli incarnò appieno la figura del giurista romantico dell'Ottocento diviso tra diritto, letteratura e passione civile. Membro di diverse Accademie, dedicò larga parte della sua esistenza all'insegnamento dei giovani dando vita nella natia Latronico (Potenza) ad una fiorente scuola privata a cui parteciparono molti giovani delle province limitrofe prima di presentarsi all'Università di Napoli. Le sue lezioni vennero raccolte nel *Corso di studi legali* e nella presente *Storia del diritto*, in cui offrì una compiuta ricostruzione storica del diritto.

ISBN 978-88-99821-71-5



9 788899 821715

EURO 16,00



GAETANO ARCIERI, *Storia del diritto nel Regno di Napoli*  
A cura di Gianandrea de Antonellis

Edizione originale:

*Storia del Dritto per servire d'introduzione allo studio delle leggi civili  
e del dritto amministrativo con la successione dei giureconsulti ed  
interpreti [sic] del dritto romano, seguita da comentario [sic] delle  
leggi regie, pontificali e decemvirali*  
del Dottor Gaetano Arcieri, Accademico Florimontano,  
Socio Corrispondente della Società Economica di Basilicata, dell'Ac-  
cademia Cosentina, di Aci-Reale, ec. ec.,  
Stabilimento Tipografico Perrotti, Napoli 1853

In copertina: elaborazione grafica a cura di Francesco D'Amato

Prima edizione: aprile 2022

ISBN 978-88-99821-71-5

© 2022 - D'Amico Editore di Vincenzo D'Amico  
Via Pizzone, 50 - 84015 Nocera Superiore  
libri@damicoeditore.it  
www.damicoeditore.it  
+39 349 8108119

Finito di stampare  
nel mese di aprile 2022  
presso Infolio srls  
via Alfonso Albanese 26  
84010 Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno)

GAETANO ARCIERI

## Storia del diritto nel Regno di Napoli

*Prefazione*  
*di*

Carmela Maria Spadaro

*Introduzione e cura del testo*  
*di*

Gianandrea de Antonellis

 D'Amico  
Editore

## Prefazione

Opera di pregio può dirsi davvero la *Storia del Diritto nel Regno di Napoli* di Gaetano Arcieri, che Gianandrea de Antonellis propone all'attenzione degli studiosi specialisti del settore, ma anche del lettore medio desideroso di conoscere in maniera semplice, chiara e completa le vicende socio-istituzionali e giuridiche che hanno costruito l'identità dello Stato nel Mezzogiorno d'Italia lungo il corso dei secoli. Lo studio del diritto e delle istituzioni resta sempre elemento cardine per comprendere la storia di un popolo nel suo divenire, perché il diritto accompagna e riflette lo scontro di interessi e le vicissitudini di una comunità.

Per la sua consolidata e rilevante tradizione di studi giuridici il Regno napoletano, divenuto improvvisamente il "Mezzogiorno" d'Italia, rappresenta campo di osservazione privilegiato per comprendere le interazioni tra piano teorico e prassi giuridiche, tra continuità e discontinuità istituzionale, tra legittimità del potere e consenso.

Storia del diritto *nel* Regno e non *del* Regno, scrive Arcieri nel titolo, perché il percorso di formazione del diritto napoletano esaminato nell'opera è lungo e comprende esperienze legate ad epoche e modalità diverse.

Gaetano Arcieri mette a fuoco i caratteri precipui del diritto *del* Regno individuando nella consuetudine e nella capacità di mediazione del ceto giuridico napoletano il *fil rouge* in grado di legare esperienze giuridiche politicamente e temporalmente distanti tra loro; allo stesso modo evidenzia lo stretto rapporto tra abbandono della tradizione e cesure istituzionali, che introducono diritto nuovo *nel* Regno. Ben pochi sono i momenti in cui nella vicenda storico giuridica dello Stato napoletano, dai Normanni ai Borbone, si assiste ad un cambio radicale di paradi-

gma, tale da produrre fratture profonde nelle istituzioni e nell'assetto sociale: il 1799, il decennio napoleonico (1806-1815), il 1860. Si tratta, in tutti e tre i casi, di eventi rivoluzionari che rompono gli schemi consolidati: abrogano la consuetudine, infrangono ogni patto sociale, affermano il primato della legge come comando proveniente da un'autorità superiore, impongono un nuovo ordine giuridico e sociale.

Come si innestano questi eventi nella storia e nel diritto del Regno? Quali effetti producono nell'ordinamento? Fino a che punto ne restano travolti gli equilibri sociali e politici consolidati? A questi interrogativi Gaetano Arcieri, la cui vita si svolge in un arco temporale (1794-1867) che gli permette di assistere a tutti e tre queste fratture istituzionali (ma il libro si ferma al 1847) – cerca di trovare risposte soddisfacenti analizzando il processo di formazione e l'evoluzione storica del diritto patrio: è sicuramente un obiettivo ambizioso, oltretutto se l'intento è quello di compendiare in poco meno di duecento pagine l'intera storia del diritto pubblico napoletano, dall'età romana al 1847.

Certamente la sua *Storia* è un'opera di sintesi, né può essere diversamente; ma non è affatto opera superficiale o didascalica: le parole, scelte accuratamente dall'Autore per delineare i tratti essenziali di quella storia e di quel diritto, rivelano al lettore pagina dopo pagina l'intero disegno, al pari della statua che prende forma e si rivela sotto i colpi di scalpello dati dallo scultore. Inoltre, fornisce un quadro sufficientemente chiaro ed abbastanza completo e dettagliato della macchina amministrativa e dell'organizzazione dello Stato napoletano in età borbonica nei suoi diversi rami (dalla giustizia alla economia, alla finanza, alla sanità, alla cultura).

L'Autore non è sicuramente il solo, nel panorama culturale della sua epoca, a cimentarsi in questo genere di opere: altri autori coevi che si avventurano nella stesura di scritti simili sono – come ricorda de Antonellis – Gaspare Capone (*Discorso sopra la storia delle leggi patrie*), Giuseppe De Thomasis (*Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del Regno di Napoli*),

Pasquale Liberatore (*Introduzione allo studio della legislazione del Regno delle Due Sicilie*), Giovanni Manna (*Della giurisprudenza e del foro napoletano: dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*), Pietro Calà Ulloa (*Dell'amministrazione della giustizia criminale nel regno di Napoli: esame e paragone con diversi altri stati d'Europa*). Ciascuno di essi ha una prospettiva propria da presentare ed è motivato da intenti differenti nel proporre all'attenzione del pubblico la storia del diritto, della legislazione o della giurisprudenza del Regno, spesso confrontandole con quelle delle altre nazioni europee; tuttavia la molla che li spinge ad interessarsi delle vicende del diritto napoletano è per tutti il bisogno di riflettere sulle conseguenze del cambio di paradigma dell'ordinamento a partire dall'intervento francese, poiché gli effetti sono di lunga durata ed influenzano il dibattito politico alla vigilia di eventi importanti come i moti rivoluzionari del 1847-1848.

Quasi tutte le opere citate privilegiano specifici settori del diritto o limitano l'esame a ben definiti ambiti dottrinari e giurisprudenziali e non sempre presentano la stessa capacità di sintesi che caratterizza la *Storia* di Arcieri. Nell'espone le vicende giuridico-ordinamentali del Regno, al giurista lucano interessa evidenziare e rendere comprensibile a tutti il percorso storico compiuto dal diritto patrio, coglierne la traiettoria, individuare la direzione nella quale l'ordinamento si muove. Non c'è però alcuna pretesa – dichiarata invece espressamente fin dal titolo nell'opera di Cesare Marini *Sul diritto pubblico e privato del Regno delle Due Sicilie. Qual è stato fino al 1809, qual è al presente [1848], quale potrà essere nel tempo avvenire* – di formulare ipotesi *de jure condendo*. Benché siano opere molto diverse tra loro, il confronto risulta molto interessante e consente di definire meglio l'*intentio auctoris* della *Storia*.

Storia del diritto nel Regno è quella di Arcieri; storia del diritto del Regno è invece lo scritto del Marini, per il quale resta fondamentale la distinzione tra diritto "napoletano", basato su usi e consuetudini secolari e diritto "nuovo", mutuato da esperienze che non appaiono in linea di continuità storica e politica con le istituzioni regnicole. Sia pure incline ad un certo riformi-

smo, Marini resta sostanzialmente un conservatore e manifesta una spiccata tendenza alla valorizzazione del diritto *del* Regno. Il suo *Dritto pubblico e privato* è un'opera complessa, di analisi più che di sintesi, che vede la luce negli stessi anni in cui Arcieri consegna alle stampe la sua *Storia* e che merita senz'altro d'essere approfondita.

Diverse nella struttura, le due opere ed i loro autori hanno comunquē molti elementi in comune. Entrambi gli scritti si inseriscono in quel filone che, da Giannone in avanti, predilige lo studio della storia civile, ossia dell'esperienza giuridica come punto di partenza per delineare il quadro organizzativo della società: storia del diritto, più che storia dei giuristi come ceti, quindi storia della cultura, della conoscenza, della dinamica culturale, dell'ideologia, degli assetti istituzionali. I rispettivi autori vivono, entrambi non senza contraddizioni, un'epoca di profondi mutamenti da cui sono sollecitati a porsi interrogativi importanti; entrambi considerano il "diritto dei francesi" elemento perturbatore, che scuote dalle fondamenta la società e segna un'evidente cesura istituzionale, ma occorre comunque distinguere. Talune innovazioni sono inevitabili e s'innestano nell'ordinamento che appare già pronto ad accoglierle: ne modificano solo formalmente alcuni elementi, ma lasciano sostanzialmente invariato in quadro d'insieme, evidenziando una sorta di sostanziale continuità istituzionale benché non politica; altre, invece, segnano decisamente un punto di rottura con le consuetudini vigenti, sconvolgono l'ordine sociale e politico, travolgono equilibri consolidati e provocano reazioni più o meno prevedibili. Nel Marini è molto più tangibile il proposito di comprendere quanto di quel "diritto nuovo" sia stato imposto nell'ordinamento da un comando legislativo o non piuttosto quel comando ne abbia accelerato l'assorbimento riconoscendo alcune di quelle novità come "connaturali" alla struttura politica e giuridica dello stato napoletano e delle sue istituzioni (diritto *del* Regno); ma occorre anche chiedersi fino a che punto il rifiuto di quel diritto negli aspetti più radicali ne abbia effettivamente limitato la sua pur breve vigenza (come per gli atti ema-

nati durante il semestre giacobino o per alcuni istituti regolamentati dal Codice durante il Decennio).

È un compito che il giurista cosentino dichiara di voler assumere perché osservare in quale direzione si muove il diritto ed intuirne la traiettoria, consente di comprendere qual è o quale potrà essere il futuro assetto sociale e politico dello Stato. Perciò, la sua opera, a differenza della *Storia* di Arcieri si spinge a fare previsioni sul diritto «*quale potrà essere*». Ciò naturalmente non esclude che analoga intenzione animi anche le pagine dell'Arcieri, ma sicuramente l'autore non la dichiara espressamente, preferendo un atteggiamento di prudenza e manifestando un cauto riformismo.

Gaetano Arcieri fu personaggio di spicco nella cultura napoletana, pur vivendo apparentemente ai margini della vita politica della capitale. Membro di diverse accademie, carbonaro nel 1821, liberale nel 1848, cavourriano nel 1860, egli incarnò le inquietudini della sua generazione, che oscillava tra desiderio di novità e rifiuto di ogni radicalismo. Laureato in *utroque iure* presso l'Università di Napoli, strinse legami con ambienti filorisorgimentali (al contrario del Marini che si attestò sempre su posizioni sostanzialmente filo-borboniche), ma ciò non gli impedì di apprezzare il riformismo dei Borbone, riconoscendone i progressi apportati in campo sociale, economico, legislativo. Era un riformismo che si innestava nella tradizione rispettando le consuetudini: "*diritto tradizionale*" che nasce dal basso e si trasmette alle generazioni future; diritto di cui Arcieri afferma che la legge non può né deve essere altro che

emanazione del dritto stesso evoluto nella pratica: il dritto che parla in particolar modo a quella nazione, a quel dato popolo, il diritto anteriore in una parola che si svolge nell'esterno, e che ha per oggetto di far conseguire all'uomo quello sviluppo fisico e morale cui è chiamato per sua propria destinazione.

Sulla stessa lunghezza d'onda, Marini dirà che

la Costituzione di un popolo non è che l'espressione dei suoi bisogni, dei suoi desideri, de' suoi costumi, delle sue abitudini, delle sue tendenze, delle sue virtù, e persino degli stessi suoi

vizi e de' pregiudizi che l'ingombrano, e che fanno l'un popolo dall'altro distinto

precisando altresì – forse non senza una sottile vena polemica – che «non è dato ad un popolo di prendere in prestito le istituzioni di un altro paese e trasportarle belle e fatte in casa propria»: parole da cui traspare in maniera inequivoca una sorta di diffidenza, se non proprio di ostilità, verso le novità transalpine che si volevano trapiantare nel Regno prescindendo dalla sua storia, ma anche il senso di una forte preoccupazione per quanto stava accadendo sotto i suoi occhi, preludio di guasti ancora più gravi.

I moti del 1847-1848 non potevano che sollecitare ad un'attenta riflessione sull'intera vicenda giuridico-istituzionale napoletana, in un momento in cui la consueta indisponibilità ad accogliere un diritto non conforme alla natura ed alla storia della sua popolazione si trovava a dover fare i conti con la necessità di non chiudere la porta al diritto nuovo che si affacciava in tutta Europa. Fino a che punto si potevano accogliere tali novità senza rinnegare la propria l'identità?

La storia del diritto nel Regno di Napoli dimostrava che il diritto del Regno era stato il frutto di una progressione storica e rifletteva una *continuità* garantita dalla tradizione: perciò era possibile ripercorrerne le tappe, evidenziarne i limiti e gli avanzamenti, seguirne gli adattamenti nel mutare delle dinastie succedutesi sul trono napoletano (ben sette, come evidenzia il curatore di questa edizione della *Storia*: Normanni, Svevi, Angioini, Durazzo, Aragonesi, Asburgo e Borbone). Altrettanto dimostrava che quando era, invece, prevalsa la linea della *discontinuità* e si erano introdotti nell'ordinamento elementi di netta rottura con il passato sconvolgendo equilibri sociali consolidati, gli effetti erano stati devastanti. A dispetto dei proclami con i quali la rivoluzione annunciava l'abolizione della feudalità, Arcieri osservava invece che «la feudalità non fu abolita, ma perseguitata, spogliata dalla prepotenza umana». Era illusorio, del resto, pensare di poter cancellare con un tratto di penna, in virtù di un comando legislativo, ciò che costituiva da secoli

l'ossatura stessa della società. Di fatto, furono invece create le premesse dello scontro sociale che avrebbe animato i decenni successivi. Analogamente, l'introduzione del divorzio aveva generato secondo Arcieri una *morale dissoluta*, che strideva con i costumi e la sensibilità sociale.

E tuttavia, quel *Code* che mutava la storia ed il concetto stesso di famiglia, introduceva altre novità importanti e soprattutto operava alcune fondamentali riforme, a partire da quella giudiziaria, che sarebbe stato difficile non accogliere. Infatti, fu conservato: i Codici della Restaurazione del 1819 ne mantennero inalterata la struttura, intervenendo soltanto sulle norme che apparivano più “eversive” per adeguarle alla storia ed al diritto del popolo napoletano. D'altronde, quel diritto nuovo che aveva disciplinato la vita delle popolazioni regnicole per ben dieci anni, era stato in gran parte assorbito dalla popolazione, entrando a far parte delle consuetudini osservate: abrogarlo *tout court* sarebbe stato controproducente e addirittura contraddittorio rispetto alla storia stessa del diritto del Regno, lo si poteva solo emendare. Arcieri loda, perciò, la saggezza delle leggi borboniche e plaude al riformismo dei sovrani napoletani, che giudica strumento indispensabile attraverso il quale si possono prevenire o eliminare gli squilibri sociali, ascoltando le istanze che vengono dal basso: «i migliori Re si pongono in contatto con i sudditi. Le rivoluzioni rimangono così incatenate».

È forse possibile leggere in queste parole anche una sorta di monito rivolto a Ferdinando II perché ascoltasse i diversi umori serpeggianti nella società, che i moti del 1847-1848 avrebbero reso manifesti di lì a poco in tutta la loro carica esplosiva. Pur legato ad ambienti filo-risorgimentali Arcieri si collocava sul versante di un moderato riformismo, guardando con preoccupazione agli effetti di una rivoluzione. Non è un caso che, pur essendo l'opera data alle stampe nel 1853, il termine *ad quem* dell'esposizione storica sia il 1847, come egli stesso ha cura di precisare alla fine dell'opera. Quella data segnava una sorta di spartiacque: il peggio poteva ancora accadere e, di fatto, accadde una decina di anni dopo (Arcieri era ancora in vita per

assistere alla dissoluzione del Regno ed allo sconvolgimento sociale e politico conseguente all'unificazione italiana) segnando il punto di rottura nell'ordinamento e la cancellazione di una storia e di istituzioni secolari.

*Continuità e discontinuità* dell'ordinamento e del diritto patrio: intorno a questo dilemma ruotano le questioni fondamentali della storia del Regno, di cui la principale, messa a fuoco da de Antonellis nella *Introduzione*, riguarda la legittimazione del potere. Qual è il fondamento del Regno: una Dinastia o un diritto? Si potrebbe anche dire: qual è il fondamento della sovranità nel Regno napoletano? E che cosa ha consentito al Regno di non perdere mai la sua identità, pur negli inevitabili adattamenti connessi ai mutamenti, in primo luogo dinastici, che ne hanno attraversato la storia? Che cosa, invece, ne ha travolto le strutture?

«I popoli non sono nazioni ma tradizioni» scriveva Francisco Elías de Tejada: dove “tradizione” non è affatto sinonimo di immobilismo, ma di progresso che accompagna con gradualità la storia di un popolo, trasmettendo alle generazioni future l'eredità di valori su cui si è costruita la sua identità. Il diritto è espressione di quella identità e garantisce la conservazione della sua fisionomia: quella del Regno è caratterizzata dall'essere da sempre dotato di autonomia. Così lo aveva voluto il fondatore, Ruggero II ed a quel trono si richiamava l'ultimo sovrano napoletano, Francesco II di Borbone per rivendicare la legittimità del potere di cui era investito. Ruggero II e Francesco II: in mezzo, otto secoli di storia durante i quali mutano le case regnanti, ma non muta la struttura statale nelle sue articolazioni perché non mutano le leggi fondamentali che ne reggono l'impalcatura, sorrette dal *consensum gentium*. È una *continuità* che oltrepassa le dinastie, segnando pochi punti di rottura nell'ordinamento e nel diritto del Regno.

Persino durante i secoli in cui viene attratto nell'orbita imperiale spagnola, considerati (a torto) di asservimento alla Corona ed alla Corte di Madrid, il Regno di Napoli non abdica alle sue prerogative, che anzi difende con forza, in virtù del suo

diritto. È per questo motivo che a Napoli non fu mai introdotta l'Inquisizione, né furono attuate le grandi riforme volute dal viceré Toledo (espressione di massima fermezza e rigore) che andavano ad incidere sull'autonomia del Regno.

Nel '500 Marino Freccia dimostrava nel trattato *De subfeudis Baronum et investituris feudorum* come le istituzioni napoletane seguissero da sempre una propria traiettoria, autonoma rispetto al diritto giustiniano: «*apud Neapolitanos omnes habentes iurisdictionem in suis oppidis et castellis, secundum ipsorum usantiam dicuntur Barones*».

*Secundum ipsorum usantiam*: il diritto proprio, consolidato dal tempo ed indicativo di una legittimità di origine del potere sovrano rendeva il Regno indipendente da qualunque altra autorità terrena e sostanzialmente autonomo, così che – evidenziava il Freccia – neanche il pagamento del censo alla Santa Sede, il tradizionale omaggio della *chineia*, implicava alcuna investitura, dal momento che la costituzione della monarchia ereditaria la rendeva assolutamente inutile.

Ciò che qualificava come legittimo il potere del sovrano napoletano riposava dunque nella “tradizione”, ossia nella trasmissione del trono ai successori in virtù delle leggi fondamentali del Regno; e la monarchia ereditaria rappresentava una sorta di garanzia di quella “costituzione pattizia” che da sempre era a base dell'ordinamento: un *pactum* che Ruggero II aveva “codificato” nelle *Assise di Ariano* e Federico II confermato nelle *Costituzioni di Melfi*. I due atti fondativi dello Stato napoletano evidenziavano come esso fosse partecipe dell'impero universale senza esserne assorbito, poiché la legittimità di quel potere derivava direttamente da Dio e si trasmetteva ai sovrani che sedevano sull'antico trono degli Altavilla osservando la regolarità della successione e le fondamentali leggi dello Stato.

È per questo motivo che, nel corso dei secoli e nel cambio di case regnanti, le istituzioni napoletane mutano il nome ma non la sostanza: l'impianto ordinamentale ricalca sempre quello normanno-svevo, le *consuetudines neapolitanae* prevalgono sul diritto comune.

La *Storia* analizza compiutamente i principali istituti giuridici che caratterizzano il diritto napoletano, evidenziando la duttilità di un ordinamento capace di ritenere ed adattare ciò che ritiene conforme all'indole della popolazione e di respingere ciò che non lo è.

Se l'analisi parte dall'antica Roma è per dimostrare che a Napoli non fu mai attribuita la condizione giuridica di provincia, ma fu trattata come città confederata, «onde ritenne le sue proprie leggi ed i suoi magistrati», poiché le città confederate erano libere e non obbligate ad altro che a corrispondere alla repubblica ciò che si erano obbligate a prestare in forza dei trattati di alleanza.

Questa condizione di relativa autonomia ha accompagnato tutta la sua storia, sia pure con alcune oscillazioni, condizionandone il diritto e le leggi. Con la costituzione *Scire volumus* Ruggero II, che pure introdusse sostanziali novità rispetto al diritto longobardo affermatosi nei territori del futuro Stato normanno, fissava le basi della monarchia napoletana configurandola come una unità politica caratterizzata dalle istituzioni giudiziarie ed amministrative, di cui egli stesso provvide a dotarla; tale impianto non fu mai più modificato nella sostanza ed, in ogni caso, pur nelle riforme introdotte successivamente, rese sempre evidente l'autonomia del Regno e la compiutezza del suo potere politico.

Arcieri passa in rassegna le istituzioni napoletane durante gli otto secoli della sua storia, ma si sofferma poi in maniera puntuale nel descrivere il quadro dell'amministrazione centrale e periferica del Regno sotto i Borbone, le cui pagine occupano circa la metà dell'opera. Le prime cento, infatti, sono dedicate alla descrizione dello *stato politico del nostro Regno* sotto le diverse "dominazioni" e dinastie (dai Romani ai Longobardi, e poi Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Austriaci, Francesi): è una descrizione non succinta, ma essenziale poiché è superfluo entrare nei dettagli di un ordinamento che non vive nell'attualità, ma è sufficiente comprenderne le linee entro le quali si muove. Le rimanenti pagine analizzano invece lo *stato attuale*

*del nostro Regno*, passando in rassegna le principali istituzioni: dalla Consulta generale del Regno ai Tribunali, dal contenzioso amministrativo all'amministrazione civile, Debito pubblico, Banco di Sicilia, Borsa dei Cambi, Camere di Commercio, Carceri, Archivi, Organi preposti alla salute pubblica, Teatri e Spettacoli, Accademie, Corpi speciali di polizia (vigili del fuoco), Istituti di incoraggiamento, Istruzione pubblica, Ordini cavallereschi e così via.

Per ciascuno degli ambiti summenzionati Arcieri fornisce elementi preziosi ed una dettagliata descrizione della storia che li ha accompagnati fino al momento in cui scrive: è evidente che trattandosi dell'ordinamento e del diritto vigenti, l'interesse del pubblico alla conoscenza è maggiore, la descrizione diventa quindi più analitica.

Lungi dall'essere un compendio di storia del diritto e delle istituzioni, in cui gli argomenti siano esposti sommariamente ed in maniera elementare, la *Storia* di Gaetano Arcieri è una riuscita operazione di sintesi storico-giuridica in grado di comunicare al lettore un quadro sufficientemente chiaro e completo del percorso che ha accompagnato la complessa vicenda istituzionale del Regno di Napoli nel corso della sua quasi millenaria esistenza.

Carmela Maria Spadaro\*

\* Docente di Diritto comune e di Storia delle costituzioni e codificazioni moderne presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli.